

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente BERTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214) (D'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri);

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche dell'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287) (D'iniziativa dei senatori Coppola ed altri);

« Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851):

PRESIDENTE	Pag. 465, 468, 471
CIFARELLI	468, 469, 470
DE CAROLIS, relatore alla Commissione . .	466
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	470
PETRELLA	469

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (214), d'iniziativa dei senatori De Matteis ed altri;

« Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (287), d'iniziativa dei senatori Coppola ed altri;

« Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori » (851)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione », d'iniziativa dei senatori De Matteis, Pieraccini, Cucinelli, Viviani, Lepre, Arnone, Albertini, Cipellini e Arfè; « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 », d'iniziativa dei senatori Coppola, Follieri e Bartolomei; « Modifiche dell'ordinamento giudi-

2^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1973)

ziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori ».

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore De Carolis di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

D E C A R O L I S, *relatore alla Commissione*. È noto che l'attuale sistema di progressione alla qualifica di magistrato di Cassazione prevede, in base alla legge 4 gennaio 1963, n. 1, che i magistrati al nono anno di anzianità nella qualifica di magistrato di Corte di appello partecipino allo scrutinio e, in caso di esito favorevole, conseguano la nomina al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui compiono undici anni di anzianità.

Le operazioni di scrutinio sono attualmente affidate ad una apposita Commissione di alti magistrati, nominata dal Consiglio superiore della Magistratura, la quale formula il suo giudizio quasi esclusivamente in base all'esame dei titoli (sentenze, requisitorie o altri lavori giudiziari) redatti dal magistrato in un periodo che è fissato mediante sorteggio.

Riguardo a tale sistema sono state sollevate critiche e addirittura prospettati dubbi di legittimità costituzionale, giacchè la progressione in carriera dei magistrati risulta in tal modo affidata ad un organo il quale, anche se emanazione del Consiglio superiore, non è quello previsto dall'articolo 105 della Costituzione, in base al quale la promozione dei magistrati spetta esclusivamente al Consiglio superiore della magistratura.

È stato anche rilevato che il procedimento di valutazione, che è circoscritto al solo esame dei titoli, non è idoneo a garantire una completa valutazione della capacità del magistrato in relazione non soltanto alla sua alta funzione, ma anche a tutti gli altri aspetti che con questa sono correlati. Come pure è stata sollevata un'osservazione in ordine alla previsione di due termini, il primo

riferito alla valutazione ed il secondo alla nomina del magistrato, che in un sistema di progressione a ruolo aperto non trova alcuna giustificazione di natura giuridica o logica.

Di qui la proposta di un diverso sistema di progressione che tiene conto di tali dubbi e critiche, contenuta nelle iniziative parlamentari (Di Primio ed altri, Pieraccini ed altri, Montini ed altri) nella passata legislatura, nonchè il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, del quale si accolgono i suggerimenti formulati per il superamento dell'attuale sistema.

Quali sono i criteri generali di questa nuova regolamentazione? Il nuovo sistema anzitutto prevede che la progressione dei magistrati di Corte d'appello, dopo 7 anni dalla nomina a tale qualifica, sia affidata direttamente al Consiglio superiore della magistratura, previo parere favorevole motivato del Consiglio giudiziario o del Consiglio di amministrazione per i magistrati che sono addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative.

Gli elementi di valutazione — ed è questa la norma nuova ed assolutamente qualificante dei due disegni di legge di iniziativa parlamentare e di quello presentato dal Governo — riguardano la preparazione e la capacità tecnico-professionale, con particolare riferimento alle nuove funzioni, alla laboriosità e alla diligenza dimostrate e ai precedenti relativi al servizio prestato. Tutti elementi che consentono un'ampia valutazione della personalità del magistrato e quindi delle sue qualità e che — come si rileva nelle relazioni che accompagnano i provvedimenti di iniziativa parlamentare — dovrebbero permettere di eliminare quanto più possibile qualsiasi preoccupazione di carrierismo all'interno dell'ordinamento giudiziario. Sotto tale profilo, quindi, essi rappresentano anche un'anticipazione dell'intera riforma dell'ordinamento giudiziario.

È prevista inoltre la facoltà del Consiglio superiore di estendere la valutazione ad ogni altro elemento di giudizio ritenuto necessario, che il Consiglio medesimo può assumere nelle forme e con le modalità più idonee ed

anche mediante accertamenti diretti, affinché non vi sia alcuna intermediazione fra l'organo che deve compiere la valutazione e l'oggetto della valutazione stessa.

Il magistrato interessato può intervenire prima della decisione del Consiglio superiore — e tale aspetto sarà più particolarmente evidenziato nel corso dell'esame degli articoli e della proposta di emendamento da me presentata — formulando deduzioni ed osservazioni in merito al parere espresso dal Consiglio giudiziario o dal Consiglio di amministrazione, che gli deve essere comunicato « integralmente ».

Il nuovo sistema di valutazione non trascura naturalmente, proprio per la possibilità di acquisire elementi di giudizio relativi anche al servizio prestato, l'esame dei lavori redatti dal magistrato nel corso della sua attività, ma nello stesso tempo non limita la valutazione al solo esame di tali lavori che l'attuale sistema, con un meccanismo piuttosto burocratico, affida alla sorte.

Un altro punto qualificante è il requisito del servizio giudiziario. Fino ad ora non era richiesto un servizio minimo, continuativo, o anche svolto con qualche interruzione, negli uffici giudiziari, a prescindere dalla anzianità di carriera nei gradi; nella nuova normativa, invece, si prevede che, per essere sottoposti a valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, i magistrati di Corte d'appello devono aver compiuto, dalla data di ingresso in carriera, almeno dieci anni di attività negli uffici giudiziari. Peraltro, nel corso dell'esame dell'articolo 5 del disegno di legge governativo, presenterò un emendamento che si riferisce ai magistrati che, confidando nel mantenimento dell'attuale sistema, non hanno compiuto tale periodo di attività perchè addetti a funzioni non giudiziarie. Tale emendamento, a differenza delle norme contenute negli altri disegni di legge e di quella inserita nella cosiddetta legge Breganze, consentirà di non ritardare o differire l'applicazione del principio fondamentale della nuova normativa, ma limiterà il ritardo alla categoria di magistrati che ne potrebbero risultare danneggiati.

Nei tre disegni di legge si prevede il mantenimento del sistema a ruolo aperto nel senso che il magistrato, anche dopo aver conseguito la nomina alla qualifica superiore, continua ad esercitare le precedenti funzioni fino al momento in cui, per il verificarsi delle vacanze, non sia destinato all'esercizio delle nuove funzioni. I vari provvedimenti prevedono anche che sia mantenuto il concorso per esame ancora per un periodo limitato in relazione alle comprensibili aspettative di quei magistrati che hanno fatto affidamento sulla normativa fino ad oggi vigente. Su tale punto mi sembra che esistano pareri discordi e sono state preannunciate proposte di emendamento di tenore diverso: non mancheremo pertanto di confrontare le varie tesi in sede di esame degli articoli in questione.

I vari disegni di legge prevedono anche norme che innovano rispetto all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, relativo alla nomina agli uffici direttivi superiori, nel senso che è stata ancorata ad un momento temporale predeterminato la dichiarazione di idoneità da parte del Consiglio superiore, cui conseguono immediatamente effetti giuridici ed economici, mentre rimane differito al verificarsi delle vacanze il conferimento dell'ufficio direttivo.

In tal modo si assicura anche per questa ipotesi una regolamentazione uniforme a quella già prevista per la nomina a magistrato di Appello e di Cassazione e si consegue l'ulteriore vantaggio di poter operare, nell'atto del conferimento degli uffici direttivi, una scelta più idonea in quanto estesa ad un numero maggiore di magistrati aventi la qualifica richiesta.

Sono poi previste alcune norme transitorie che riguardano la posizione dei magistrati promossi con la vigente disciplina e quindi la tutela dei diritti acquisiti, la sospensione degli scrutini in corso e di quelli indetti, la regolamentazione della posizione dei magistrati sottoposti a scrutinio al momento dell'entrata in vigore della legge in esame. Annuncio infine che io stesso presenterò alcuni emendamenti al disegno di legge n. 851, fra i quali uno riguardante norme

2^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1973)

transitorie per le nomine alle funzioni direttive superiori, che illustrerò in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui disegni di legge.

CIFARELLI. Vorrei innanzitutto dare ragione alla Commissione del mio orientamento, che ho praticamente sintetizzato allorchè ho espresso il mio voto contrario alla possibilità di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge sul patrocinio statale per i non abbienti. Non si tratta di un capriccio ma di una valutazione che attribuisce a quel provvedimento una grandissima importanza. Così come hanno grandissima importanza quelli adesso in esame, in quanto attengono al riassetto della Magistratura e soprattutto della Cassazione, perchè hanno fatto scaturire già altre richieste e altre pretese — non più tardi di ieri ho ricevuto sollecitazioni da parte dell'Avvocatura dello Stato — per cui è come quando si sposta un pesante armadio: prima si muove un piede, poi un altro; cioè quando in Italia si vara una norma per i magistrati, per una sciagurata consuetudine, essa viene poi estesa ai componenti della Corte dei conti e della Avvocatura dello Stato. Tanto di cappello alla Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, ma vorrei sapere per quale motivo il contribuente italiano non si debba rendere conto delle effettive ragioni di questo fenomeno. E la mia impressione, proprio come cittadino che viene posto di fronte a tali realtà, è che bisognerebbe arrivare al più presto possibile alla Magistratura elettiva: almeno si saprebbe con chiarezza che Tizio è repubblicano e Caio comunista, che il tale è stato eletto in Sicilia e il tal altro in Calabria, evitando tutti i sottofondi, i particolarismi che innegabilmente oggi esistono. È chiaro, tuttavia, che ciò comporterebbe la necessità di modificare la Costituzione, per cui il senso delle mie affermazioni è solo quello di esprimere una concezione di fondo, per richiamarmi ad una argomentazione ispirata a quanto ha detto il collega relatore, al quale esprimo subito il ringra-

ziamento per la chiara esposizione e per la pazienza che dovrà avere fino alla conclusione della discussione, come sempre accade a chi si accolla l'onere della illustrazione di un provvedimento delicato e importante.

L'argomentazione alla quale intendo fare riferimento è l'affermazione del relatore secondo cui le nuove norme per la nomina a magistrato di Cassazione e il conferimento degli uffici direttivi superiori eliminerebbero il carrierismo. Può darsi che ciò avvenga per il carrierismo individuale, ma io non credo neppure a ciò perchè se una norma può essere definita corporativa essa è proprio questa. Abbiamo paura del fascismo: il *crucifige* di cui ci affliggiamo. Durante il fascismo c'erano i fasci e le corporazioni: ora formalmente non esistono più. Ma in realtà le corporazioni di allora non erano niente rispetto al corporativismo attuale, di settori, di gruppi, di privilegi. In conseguenza io non credo affatto che con le proposte in esame si elimini il carrierismo e sono anzi convinto che con esse sorgano moltissimi problemi. Tra l'altro, chi legga le nuove norme ha l'impressione che ci prefiguriamo o angeli o uomini incapaci di possedere la serietà necessaria: angeli capaci di disputare col fioretto, di essere quanto mai chiari, leali e precisi; oppure uomini comuni, per cui anch'essi continueranno negli accordi, nei sottaccordi, nelle combinelle, nell'oggi io faccio un piacere a te domani tu lo farai a me. In altre parole io credo che non si porrà fine ai baronaggi, dato che i baroni non proliferano solo nelle università.

Sono argomentazioni che considero di fondo e che espongo per chiarire che certe grosse preoccupazioni che nutro durante la scorsa legislatura di fronte ai due disegni di legge di iniziativa parlamentare e che permangono inalterate, sia in relazione a quelli già discussi e riproposti, sia a quello di iniziativa governativa, non sorgono affatto da una specie di impuntatura, anche se riconosco che è stato compiuto e si sta compiendo uno sforzo per intonare meglio questa pseudo riforma alle reali esigenze.

Il punto fondamentale è che qui siamo di fronte ad un ossobuco, in cui il buco è

costituito dal sistema degli scrutini per le promozioni alla Cassazione, un sistema criticabile perchè non ha portato ad alcuna selezione, essendo stati promossi un po' tutti, magari anche meritatamente...

PETRELLA. Il fatto è che molte volte non sono stati promossi proprio i meritevoli.

CIFARELLI. Non lo metto in dubbio: del resto non c'è contrapposizione tra le nostre opinioni, anche perchè conosco bene come funzionava e funziona questo settore della vita pubblica essendo a suo tempo entrato in magistratura per la porta principale ed essendone poi volontariamente uscito, per non sottostare a certe imposizioni badogliane e soprattutto per riaffermare l'indipendenza e l'obiettività di giudizio del magistrato.

Dunque, il buco è rappresentato da questa situazione. Del resto chi ha vissuto nell'ambiente giudiziario sa benissimo che esiste la preoccupazione del materiale da presentare, dei titoli, del tempo necessario e così via; una situazione, cioè, di squilibrio tra il magistrato che sta sulla breccia tutto il giorno e non ha la possibilità di prepararsi il titolo e quello che magari trascura i suoi doveri per prepararselo. Va bene il sorteggio del periodo, ma è chiaro che chi sa di dover sottostare al sorteggio si pone nella condizione di poter essere atto a qualsiasi soluzione.

Posta questa esigenza, devo rilevare che, a mio giudizio, nel tentativo perseguito con il provvedimento in esame — dico provvedimento in quanto mi riferisco a quello governativo, perchè praticamente riproduce un po' tutto ciò che è emerso dalla precedente elaborazione parlamentare — non risulta adeguatamente esplicitato tutto ciò di cui si dovrebbe tener conto nella valutazione del magistrato, esclusa, ripeto, la onnipotenza, l'onnivalenza e diciamo così la monocratica considerazione dei titoli. Un magistrato, cioè, si esprime con i provvedimenti, con le sentenze, attraverso prese di posizione argomentabili anche dalla stampa; depongono

per il magistrato la laboriosità, la stima di cui gode: certi magistrati sono dei giocatori, altri hanno cointeressenze varie. E tutto ciò deve essere tenuto presente!

Perciò, rifacendomi ai tre elementi di valutazione di cui all'articolo 1 del disegno di legge governativo, mi sembra che sia chiara la locuzione del punto 3, cioè « precedenti relativi al servizio prestato », e così pure quella del punto 2; anche se concordo sulla validità del termine « diligenza » e un po' meno su quello di « laboriosità », perchè potrebbe prestarsi a varie interpretazioni, per esempio a considerare più laborioso chi abbia emesso un maggior numero di sentenze per assassinii e così via. Dove invece nutro dubbi è sulla adeguatezza del primo elemento di valutazione, cioè « preparazione e capacità tecnico-professionale con particolare riguardo alle funzioni da esercitare ». Evidentemente le funzioni da esercitare riguardano il giudice di legittimità, anche se in base al disegno di legge diventerà un titolo anche non essere stato giudice di merito. Ecco dunque che, attorno al buco, c'è l'ossobuco corporativo, cioè tutto l'insieme delle situazioni carrieristiche.

Perciò, riassumendo, è giusto dire che non possiamo accettare il sistema di valutazione dei titoli così com'è stato attuato finora, però mi sembra che anche quello proposto andrebbe nettamente migliorato, attraverso una procedura che consenta una valutazione effettivamente adeguata. Come si fa infatti a valutare la preparazione e la capacità tecnico-professionale con particolare riguardo alle funzioni da esercitare? Evidentemente attraverso le pubblicazioni, la preparazione, i titoli speciali, l'esercizio effettivo della magistratura: e qui, sia detto tra parentesi, la legge non dovrebbe occuparsi di coloro i quali sono distaccati presso qualche Ministero o che fanno parte del Consiglio d'amministrazione, perchè le disposizioni riguardano soltanto i magistrati che sono, diciamo, così sulla breccia; ho presentato addirittura un disegno di legge in cui si afferma che è incompatibile con l'attività del magistrato qualunque altra che non riguardi l'esercizio della giustizia ed ho saputo che

2^a COMMISSIONE

30° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1973)

proprio ieri il Consiglio superiore della magistratura si è pronunciato in senso sfavorevole a tale provvedimento: la qual cosa significa per me, come cittadino e come legislatore, la miglior conferma della sua validità.

Da tutto quanto premesso scaturisce la prima notazione, che affido ai colleghi per un'esauriente trattazione in sede di discussione generale: il modo cioè di sostituire validamente il sistema attuale. Dico ciò perchè non credo ai Consigli giudiziari, in quanto anche in questi organismi chi decide è un giudice, cioè un uomo come noi; peraltro ritengo che offenderemmo i magistrati se li considerassimo uomini comuni con tutti i difetti e i limiti che li contraddistinguono, tanto più che essi esercitano una professione di una difficoltà spaventosa, che travaglia e tormenta la loro coscienza. Ed allora voi ritenete davvero che un Consiglio giudiziario possa fornire elementi obiettivi nei confronti di colleghi, specie quando, come è giusto, dev'essere reso noto tutto ciò che li riguarda? Voi capite come vanno le cose in questi casi: si finisce per decidere di non rompere le uova nel paniere, non si guastano le minestre perchè altrimenti c'è sempre chi sostiene che uno ce l'ha con lui, e via dicendo.

Ecco perchè molto va fatto già in seno al Consiglio superiore della magistratura, politicizzato com'è da correnti, sottocorrenti e influenze. A tutto ciò dobbiamo pensare, perchè una maniera seria di trattare i giudici influisce su tutta la società, persino in regime tirannico: immaginarsi nella vita democratica. L'ho già detto: l'umanità sa come si combatte il tiranno singolo, la tirannia della massa e della folla, ma non sa come ci si difende dalla tirannia dei magistrati. Questo è l'estremo pericolo, onnipresente, poliforme: può essere di destra, di sinistra, di tutti i tipi.

Questa è quindi la prima annotazione.

Per incidenza ho poi accennato al fenomeno dell'estensione del carrierismo amministrativo anche a coloro che non hanno mai tenuto una giornata di udienza. Si potrà obiettare che soccorre la norma dei 10 anni

di attività: ma l'obiezione non ha fondamento giacchè tale attività può anche non essere ininterrotta, sicchè uno distaccato presso un Ministero, basta che ogni tanto sia inviato presso un ufficio periferico, qua e là, senza perdere la poltrona (poltrona riscaldata, coperta termofora) per maturare l'anzianità prevista... Sappiamo tutti benissimo come vanno queste cose.

Questa, ripeto, la prima annotazione critica, pur partendo da una esigenza che ritengo ci accomuni tutti, ossia che il sistema attuale deve avere uno sbocco innovatore e che tale innovazione, in base anche a certi precedenti, non può essere ulteriormente procrastinata.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non so se possa corrispondere all'esigenza manifestata dal senatore Cifarelli la previsione dei commi successivi al primo dell'articolo 1.

CIFARELLI. Esatto, e ringrazio di questa opportuna precisazione, che del resto corrisponde a un'esigenza già prospettata nel corso della discussione tenutasi durante la passata legislatura. Ho mancato di sottolineare questo particolare e accetto in pieno il richiamo. Si tratta senza dubbio di un temperamento dei poteri del Consiglio superiore, cioè di un pericolo che avevo prospettato e al quale, con un salto logico, avevo già risposto, esprimendo perplessità nei confronti di un Consiglio superiore che diventa l'arcitutto: un pericolo di fronte al quale dobbiamo stare molto attenti.

Vorrei poi affidare alla meditazione dei colleghi giuristi il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 che, secondo me — posso anche sbagliare e, in tal caso, sono pronto ad alzare le mani — presenta il pericolo di un ricorso al Consiglio di Stato. Voi sapete che è insorta una grossa questione in ordine alle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, perchè trattandosi di un organo amministrativo i suoi atti dovrebbero essere sottoposti a un giudice amministrativo. E qui sorgono molte altre questioni sulle quali è inutile addentrarci ma che,

comunque, stanno a dimostrare l'importanza e la delicatezza del problema.

Il secondo punto meritevole di particolare esame è, a mio giudizio, quello riguardante le nomine per concorso. Sono favorevole al suo mantenimento, ma non già per 2 o 5 anni bensì come normale sistema, perchè esso rappresenta una possibilità di affermazione dei migliori, perchè è perfettamente costituzionale e perchè garantisce un minimo di carriera nel grado precedente (uso questo termine tanto per intenderci). Siccome vi è un requisito minimo di anni di carriera per i magistrati d'appello, mi pare che ciò eviti corse vertiginose e puramente scolastiche e premi i meriti che si sono affermati e consolidati: tutti metodi di cui una democrazia non può che avvantaggiarsi. Con i concorsi, cioè, non esiste la eccezionale possibilità di progredire sottraendosi alle normali valutazioni e, quindi, di favorire poche persone a danno di molte.

Però, a mio parere, non possiamo accettare quanto è stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 13, dove è detto che « la idoneità conseguita nei concorsi per esame a posti di magistrato di Cassazione è equiparata alla valutazione favorevole del Consiglio superiore ». Se questa disposizione, infatti, ha riferimento a situazioni sorte sotto il vigore della precedente legislazione, allora il comma deve essere inserito tra le norme transitorie; ma, ove questo non sia, non può essere accettato. O si vince un concorso e si ottengono certi risultati o non lo si vince e si resta magistrati nella qualifica precedentemente rivestita.

Da questo punto di vista avrei da avanzare anche un'altra osservazione, nel senso cioè che il numero dei posti che possono essere conseguiti mediante concorso dovrebbe essere limitato per evitare — tutti siamo uomini — che si verificino certi inconvenienti che è inutile star qui a ripetere. Poichè quel che conta è che il merito possa affermarsi, si stabilisca, per esempio, che il dieci per cento dei posti può essere conseguito mediante concorso: affermeremmo in

tal modo il principio e, nel contempo, eviteremmo un allargamento eccessivo che — in questo Paese, dove la furbizia è sempre imperante — potrebbe dare adito a non pochi inconvenienti.

La terza osservazione riguarda la rinuncia alla nomina. Alla base del disegno di legge vi è la concezione che si può ottenere la nomina a magistrato di Cassazione indipendentemente dall'attribuzione di un determinato ufficio. La nomina e l'attribuzione dell'incarico sono due cose distinte e quindi l'articolo 8 non ha ragione di essere.

L'ultima mia osservazione riguarda l'articolo 19, del quale proporrò la soppressione, perchè la idoneità al conferimento degli uffici direttivi risulta indipendente dalla disponibilità o meno dell'ufficio. Infatti nel disegno di legge non è stabilito che il conferimento in quest'ultimo caso non possa avvenire. Si ripete, cioè, in pratica l'errore commesso con la legge Pitzalis, che ha avuto effetti rovinosi. Avremo 500 presidenti di sezione della Corte di cassazione e 500 procuratori generali, senza incarico, ma con ermellini ed emolumenti, il che indurrà, nell'opinione pubblica, un disdegno scandaloso. È una norma di una gravità eccezionale, che discredita la Repubblica. Dobbiamo assolutamente evitare che si abbia il conferimento di ulteriori emolumenti senza che ad esso corrisponda una ulteriore funzione. Altrimenti, anche nella magistratura, avremo un esercito di generali, con l'ermellino, ma senza la sciabola.

PRESIDENTE. Se i colleghi sono d'accordo, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12,10.